



COMUNE DI FELETTO

Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
COMUNALE DI GESTIONE
DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 31/03/2017

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1) Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte di privati cittadini del compost da esse ricavato.

2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:

- Scarti e avanzi di cibo
- Scarti di frutta e verdura
- Gusci d'uovo sminuzzati
- Cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta)
- Trucioli di legno
- Fondi di caffè e filtri di tè
- Ramaglie e legno purché sminuzzati
- Fiori recisi
- Foglie e sfalci d'erba di giardino
- Lettieria di piccoli animali
- Fibre naturali
- Quanto normalmente introdotto all'interno del contenitore marrone codificato adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.

Art. 2 – Campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Art. 3 – Finalità e obiettivi della gestione

1) La pratica di compostaggio domestico deve essere gestita con gli obiettivi di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito;
- ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Art. 4 – Competenze del Comune

1) Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche ed in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico, il quale va espletato nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche richiamate all'art.6 del presente Regolamento.

2) Il Comune provvede a:

a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di compostaggio domiciliare;

b) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione.

Art. 5 – Definizioni

1) Ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. si adotta la seguente definizione:

a) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

b) compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio dei rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n.217 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

2) Ai sensi dell'art.218 del D. L.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adotta la seguente definizione:

a) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (bio-metanazione) delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.

Art. 6 – Compostaggio domestico

Il compostaggio domestico va condotto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate:

1) L'utente è tenuto ad avviare a recupero in proprio, la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all'art. 1;

- 2) L'utente, dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori di cui all'art. 9, non potrà conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti ("porta a porta") i rifiuti umidi destinati al compostaggio domestico di cui all'art 1;
- 3) Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve essere in possesso di una effettiva ed efficiente struttura per compostaggio domestico e deve disporre, sul territorio comunale, di un giardino, un orto, uno spazio verde o, comunque, un luogo in genere non pavimentato di proprietà privata che offra possibilità di praticare il compostaggio domestico e di utilizzare il compost così prodotto;
- 4) L'utente si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;
- 5) L'utente si impegna ad utilizzare il compost risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici;
- 6) Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze. Il richiedente si impegna ad informare e rassicurare i vicini sulla natura e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico, onde evitare di causare molestie a vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.
- 7) Le compostiere così come i cumuli e le fosse devono essere posizionati ad una distanza di almeno tre metri dai confini del lotto. Nel caso in cui la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l'autorizzazione scritta del confinante.

Art. 7 – Attività vietate

- 1) È vietato da parte dell'utente miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili.
- 2) È vietato immettere nei contenitori dei rifiuti compostabili tipologie diverse da quelle per le quali essi siano destinati.
- 3) È vietato depositare rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura del coperchio o abbandonare gli stessi nei pressi del contenitore.
- 4) E' vietato da parte dell'utente aderente utilizzare ad altri fini la compostiera dichiarata in fase di adesione alla pratica di compostaggio.
- 5) E' vietato trasportare la compostiera in luoghi diversi da quello previsto e dichiarato dall'utente aderente in fase di adesione alla pratica di compostaggio.
- 6) È vietata la combustione dei rifiuti.

7) E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 8 – Modalità di Adesione

Le utenze residenti devono autocertificare, con eventuale documentazione fotografica, l'utilizzo di una delle seguenti modalità di gestione del compostaggio:

- compostiera chiusa;
- compostiera aperta;
- cumulo o concimaia;
- buca di compostaggio

Tutte le suddette modalità di attuazione del compostaggio dovranno essere posizionate su un'area verde (orto o giardino) di proprietà privata della quale hanno l'effettiva disponibilità.

2) Per aderire alla pratica del Compostaggio Domestico, l'utente deve rivolgersi presso lo sportello degli uffici comunali e compilare l'apposita domanda di adesione al compostaggio domestico e contestuale istanza per la riduzione della tariffa (MODULO "A" allegato al presente Regolamento).

3) Le utenze autorizzate con il presente Regolamento non avendo la contingenza di immettere nel circuito pubblico di raccolta nessuno dei rifiuti organici prodotti, si impegnano, altresì, a restituire il contenitore codificato adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.

4) Per le utenze che risulteranno in possesso dei requisiti sopraindicati verranno iscritte di diritto all'Albo dei Compostatori;

5) Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà, è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico. Nel caso di presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'adesione al compostaggio, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il presente elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.

Art. 9 – Albo Compostatori

Il Comune redige l'Albo dei Compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione al compostaggio domestico, che sono risultate idonee e hanno l'effettiva disponibilità della compostiera, come specificato all'art. 8.

Art. 10 - Riduzione TARI

- 1) Come previsto dal REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) e ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che presentano dichiarazione di compostaggio avranno diritto, a partire dal momento dell'iscrizione, ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al **15%**.
- 2) La riduzione sarà autonoma ed indipendente da altre forme di sgravio e, pertanto, potrà concorrere con altre riduzioni, come previsto dall'art. 21 del vigente *Regolamento comunale per l'applicazione del tributo TARI*. Tale riduzione dovrà essere rideterminata ed eventualmente riconfermata annualmente dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle tariffe. La prevista riduzione dovrà confluire nel regolamento per l'approvazione della TARI.
- 3) L'uso improprio della compostiera o qualsiasi non conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 6 comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione dalla riduzione per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità.
- 4) La riduzione della tariffa non sarà altresì riconosciuta qualora non sia possibile procedere alle verifiche di cui al seguente art. 11 per motivi imputabili esclusivamente al soggetto beneficiario.
- 5) Le utenze iscritte all'Albo dei Compostatori devono comunicare l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio all'ufficio tributi comunale.

Art. 11 – Attività di controllo

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art 13 della L. 689/1981.
- 2) Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento, applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.
- 3) Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 12 – Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo così un elevato standard di tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 13 – Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 14 – Funzionario responsabile

Al funzionario responsabile del servizio sono attribuite la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e di gestione. La responsabilità ed i termini dei procedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento sono disciplinati dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale la quale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Feletto.

Art. 16 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogata ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile.

Art. 17 – Modifiche al presente Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.